



Comune di Adelfia



Comune di Capurso



Comune di Triggiano
Comune Capofila



Comune di Cellamare



Comune di Valenzano

AMBITO TERRITORIALE N. 5

SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'

(Art. 92 R.R. n. 4/2007)

REGOLAMENTO

I. C. "A. MORO - G. FALCONE" - ADELFA (BA)

Prot. 0013875 del 11/08/2025

IV (Entrata)

Premessa - Fonti Normative

- L. 104/92
- Legge Quadro n. 328/2000
- Legge Regionale n. 19/2006
- Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss.mm.ii.
- Art. 49 L.R. n. 4/2010
- D.Lgs. n.66/2017

Art. 1 - Definizione

Il presente protocollo disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Servizio di integrazione per gli alunni con disabilità dell'Ambito Sociale n.5 frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado.

Il Servizio, da svolgersi con personale così come definito dall'art.92 del R.R. n.4/20007, si espleta all'interno dell'istituto scolastico frequentato dal beneficiario, durante le ore curricolari, salvo casi eccezionali da concordarsi con il DEC del Servizio (es. scuola a domicilio, scuola in ospedale).

Resta di competenza della scuola e a cura del personale ATA, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 3390 del 30 novembre 2001; artt. 44 e 47 del Capo V del C.C.N.L. del comparto scuola - Quadriennio giuridico 2006-09, Tabella A, l'assistenza di base intesa come ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Art. 2 - Finalità

Il Servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la socializzazione dell'alunno disabile, supportandolo nello sviluppo delle potenzialità al fine di garantire e favorire la sua piena partecipazione alla vita scolastica.

Art. 3 - Sedi

L'attività, che si espleta durante le ore curricolari, viene svolta presso le strutture scolastiche pubbliche e paritarie (Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado) allocate nei Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano ovvero presso le scuole localizzate fuori dai Comuni dell'Ambito e frequentate da alunni disabili residenti in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.5.

Specifici casi di attivazione di scuola a domicilio/scuola in ospedale saranno valutati e concordati con il DEC dell'Ambito su richiesta del Dirigente Scolastico e dei genitori dell'alunno.

Art. 4 - Destinatari

I destinatari sono gli alunni in condizione di disabilità ai sensi dell'art.3 della L. 104/92, residenti nei Comuni di Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare e Valenzano, frequentanti le scuole pubbliche e paritarie dell'Infanzia e del primo ciclo dell'obbligo.

Art. 5 - Durata

Il servizio viene garantito, con carattere di continuità, per tutta la durata dell'anno scolastico, compatibilmente alle risorse messe a disposizione dell'Ambito Territoriale Sociale n.5.

Art. 6 - Caratteristiche

Il Servizio di Integrazione alunni con disabilità:

- è funzionalmente distinto, complementare e non sostitutivo rispetto all'attività dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sociale e sanitaria;
- fa parte del piano educativo individualizzato (PEI) definito dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLHO).
- le attività del servizio in questione si svolgono all'interno dell'ambiente scolastico/domicilio per scuola a domicilio o durante le attività esterne programmate dalla scuola, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 08:00-16:00.

Art. 7 - Prestazioni

Le prestazioni si concretizzano in attività di supporto all'autonomia, alla comunicazione, all'integrazione scolastica ed agli apprendimenti.

Devono essere opportunamente integrate con tutti gli altri interventi attivati in favore dell'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.

Non è consentita la compresenza tra educatore e insegnante di sostegno per evitare forme di protezione e di isolamento dai coetanei, salvo in casi particolari che richiedono una intensa attività di tipo assistenziale (es. gravissimi pluriminorati).

È inoltre prevista la partecipazione dell'educatore alla definizione, all'aggiornamento e alla verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI), nonché ai Gruppi di Lavoro Operativi per l'Inclusione (GLHO).

Per le suddette attività, all'educatore saranno riconosciuti, ai fini della retribuzione, 30 minuti per ciascun minore.

Art. 8 - Requisiti di ammissione e documentazione

Il Dirigente Scolastico fa richiesta del Servizio per gli alunni disabili della propria scuola, per l'anno scolastico successivo, all'Ufficio di Piano, su richiesta di quest'ultimo, entro fine luglio, mediante modulistica predisposta dall'Ambito e con allegata la seguente documentazione:

- consenso all'eventuale attivazione del servizio da parte della famiglia;
- attestazione di handicap (L.104/92);
- diagnosi funzionale.

Le scuole paritarie dovranno attestare, altresì, l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'alunno interessato.

In caso di trasferimento anagrafico da Comuni esterni all'Ambito, la scuola accogliente, seguendo la procedura di cui sopra, può far richiesta del servizio entro trenta giorni dall'iscrizione. L'Ambito garantirà il servizio compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 9 – Ammissione al Servizio

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, la Commissione, composta da un Referente di Ambito, da un Neuropsichiatra Infantile dell'Unità di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenziale competente per l'Ambito Territoriale Sociale di Triggiano e il Coordinatore del gestore del Servizio, provvede alla

quantificazione del monte ore settimanale per ciascun alunno dando priorità agli alunni ammessi in possesso di un'attestazione L. 104/92 art.3 comma 3 (attestazione di gravità), con l'attribuzione di almeno n.5 ore settimanali ciascuno.

La Commissione, esaurita l'assegnazione delle ore per gli alunni con L. 104/92 art.3 comma 3 (attestazione di gravità), in presenza di ulteriori ore di Servizio a disposizione, valuterà l'attribuzione sino ad un massimo di 3 ore settimanali per gli alunni in possesso dell'attestazione della L. 104/92 art.3 comma 1.

La Commissione, infine, rispetto alle ore disponibili, determinerà l'assegnazione delle ore di Servizio a beneficio degli alunni della Scuola dell'Infanzia, a completamento delle ore di sostegno assegnate necessarie per il tempo-scuola.

Nell'assegnazione degli educatori, il Coordinamento seguirà criteri che tengano conto della continuità educativa e delle competenze dell'operatore relativamente al progetto definito per ciascun minore.

Prima dell'avvio del Servizio, l'Ambito trasmetterà a tutte le Scuole, nonché ai Servizi Sociali Comunali, i nominativi del personale educativo assegnato e il monte ore assicurato a ciascuno degli alunni aventi diritto.

Art. 10 - Il Coordinamento del Servizio

Il Coordinatore delle Soggetto Gestore è il Referente organizzativo del Servizio e deve accertarsi dell'effettivo svolgimento delle funzioni assegnate ai singoli Operatori.

Ha il compito di:

- concordare l'orario di servizio settimanale di ciascun operatore per il singolo alunno, con i Referenti della Scuola e il DEC di Ambito;
- monitorare costantemente l'andamento del Servizio anche attraverso sopralluoghi nelle varie scuole interessate eventualmente con il DEC dell'Ambito;
- mantenere frequenti contatti con i Referenti scolastici per l'inclusione, con le famiglie degli alunni beneficiari e con gli operatori;
- comunicare al DEC dell'Ambito ogni problematica riscontrata nonché ogni variazione relativa alla modalità di erogazione del Servizio;
- curare i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con la famiglia al fine di un migliore sviluppo dell'attività programmata.
- valutare i curricula dei nuovi educatori da inserire eventualmente nel Servizio e comunicare, tempestivamente, al DEC di Ambito tutte le nuove immissioni o dimissioni del personale;
- curare l'abbinamento educatore/minore, raccordandosi con il DEC dell'Ambito.

Art. 11 - Rilevazione presenze

Gli operatori devono firmare un registro (report) delle presenze che deve essere mantenuto all'interno dell'aula dell'alunno beneficiario per tutto il mese corrente.

Sul registro sono indicati: nome dell'operatore, scuola e plesso, classe, sezione, nome alunno, data del servizio, orario di inizio e di fine attività. Al termine di ciascuna prestazione il registro deve essere controfirmato dal personale docente presente.

Alla fine di ogni mese, il registro deve essere consegnato presso la segreteria della scuola per la relativa sottoscrizione da parte del Dirigente Scolastico.

I registri firmati devono essere inviati da parte del personale scolastico, entro il 5 del mese successivo alle prestazioni effettuate, alla pec dell'Ente gestore che, provvederà all'invio al DEC di Ambito, unitamente al resoconto mensile complessivo di ogni educatore.

Inoltre, gli educatori, quotidianamente, devono compilare un diario di bordo delle prestazioni quotidiane svolte per ogni alunno assegnato.

Art. 12 - Uscite didattiche

Il Servizio prevede anche l'accompagnamento degli alunni beneficiari con il personale educativo assegnato durante i viaggi di istruzione e uscite sul territorio, qualora richiesto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato).

L'istanza deve essere inviata al Coordinamento e deve essere autorizzata dallo stesso.

Le ore non potranno superare il monte ore previsto dall'assegnazione.

Nel caso di visite d'istruzione che superino il monte ore settimanale assegnato, si dovranno utilizzare le eventuali ore di recupero non svolte precedentemente ovvero riformulare l'orario per le settimane successive sino al recupero di tutte le ore utilizzate in eccesso per la visita d'istruzione.

Art. 13 - Modalità dell'intervento e compito degli operatori

L'individuazione e la verifica di obiettivi educativi tesi all'inclusione e all'autonomia personale, ai sensi dell'art. 1 della Legge n.104/92, prevedono:

- la promozione di attività per lo sviluppo e il rafforzamento di potenzialità residue;
- l'attivazione di strategie psico-educative previste per lo svolgimento delle attività programmate;
- la mediazione e l'integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con l'insegnante di sostegno e gli insegnanti di materia e, eventualmente, con i servizi socio-sanitari coinvolti e la famiglia;
- la proposizione di iniziative di integrazione tra l'alunno in difficoltà e il contesto scolastico e quindi la mediazione tra le diverse componenti della realtà scolastica (compagni, insegnanti, personale non docente, capo d'istituto ecc.) e della realtà territoriale;
- la mediazione per la partecipazione a laboratori paradidattici per la manualità e l'espressione di linguaggi alternativi (musica, teatro, computer, espressione corporea, manipolazione ecc.);
- la realizzazione di progetti per l'integrazione dell'handicap in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, viaggi di istruzione, ecc.);
- la promozione, l'organizzazione e la verifica degli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre maggiori di autonomia del minore diversamente abile;
- la compilazione del schede/progetto di verifica degli interventi per ciascun minore seguito.

Art. 14 – Gestione assenze alunni

In caso di assenza giornaliera dell'alunno, in accordo con il Dirigente Scolastico, le ore saranno riversate su altri alunni seguiti dallo stesso operatore presenti nel plesso ovvero su altri alunni beneficiari del Servizio presenti nello stesso plesso scolastico dell'alunno assente.

In caso di assenza prolungata e giustificata del minore, le ore di assistenza previste e non prestate potranno essere recuperate entro il mese successivo e riutilizzate:

- per interventi mirati sul minore stesso o su altri minori seguiti dallo stesso operatore o su minori frequentanti il medesimo plesso del minore assente;
- per la compilazione della documentazione/programmazione riferita agli alunni assegnati (max 1 ora al mese).

Superati i 10 giorni di assenza del minore, senza giustificato motivo, il Dirigente Scolastico comunicherà all'Ambito Territoriale Sociale e al Coordinatore del Gestore tale evento; l'operatore verrà sollevato dall'assegnazione originaria e le ore previste torneranno in capo all'Ambito per la nuova assegnazione.

Art. 15 - Gestione assenze Educatori

In caso di assenze improvvise (malattia, ecc.) degli educatori professionali, la sostituzione deve avvenire entro il giorno successivo, previa comunicazione che il Coordinatore del Servizio deve

inviare alla Scuola e all'Ambito. In caso di sostituzione definitiva dell'operatore, il Coordinatore provvederà a garantire l'affiancamento del nuovo educatore almeno per una settimana.

Art. 16 - Variazione o cessazione del Servizio

Eventuali richieste di potenziamento delle ore di Servizio da parte del GLHO sono valutate dal DEC del Servizio dell'Ambito, compatibilmente alle risorse disponibili.

L'Istituto Scolastico deve comunicare tempestivamente all'Ambito eventuali trasferimenti degli alunni beneficiari ovvero richieste di rinunce.

Art. 17 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione, in via definitiva, da parte del Consiglio Comunale del Comune Capofila, a norma dell'art. 8 della convenzione per la gestione associata, abrogando ogni versione precedente.